

Richiesta inserimento punto all'ordine del giorno del 27/09/2022

I sottoscritti ...

componenti del Comitato di Gestione dell'ATC 6 Grosseto nord, nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.161 del 11/08/2022, considerate le delicate e numerose problematiche riscontrate in questi primi giorni di insediamento, ritengono necessario sottolineare quanto segue:

Risulta, a nostro parere, evidente, la discrepanza in ordine alla definizione che l'ATC 6 Grosseto nord si è dato in riferimento alla sua natura giuridica, rispetto agli altri 14 ATC presenti in Regione Toscana.

Infatti il Comitato dell'ATC 6, in carica nel quinquennio 2017-2022, ritenendo condizione *necessaria ed improcrastinabile*, l'attivazione degli accreditamenti necessari a consentire l'attività amministrativa e gestionale dell'ATC 6 ha provveduto, con decisione assunta con Delibera n.9 del 5 dicembre 2017, ad accreditare l'ATC 6 Grosseto nord presso l'Elenco delle Pubbliche amministrazioni.

Tale decisione veniva supportata da alcune considerazioni, espresse nella premessa della Delibera sopra richiamata e sufficienti, a parere del Comitato dell'epoca, a validare la convinzione che gli ATC fossero a tutti gli effetti Enti Pubblici.

Ma i richiami legislativi e normativi, esposti nelle premesse della delibera, appaiono interamente finalizzati a giustificare tale scelta (ovvero di definire autonomamente il tipo di natura giuridica da dare all'ente) per poter gestire gli affidamenti dei servizi e delle forniture.

Tale scelta risulta curiosa e inutile, in quanto anche gli altri ATC Toscani si attengono al disposto dell'art.11 sexies della LRT 3/94 (procedure di affidamento dei contratti), pur non procedendo ad alcuna iscrizione all'IPA (indice pubbliche amministrazioni). Difatti eseguono gli affidamenti dei servizi e delle forniture ai sensi del D.Lgs 50/2016, sono iscritti all'ANAC (autorità nazionale anticorruzione) come Stazioni appaltanti, con la conseguente nomina di un RASA (responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante) e di un RUP (responsabile unico del procedimento).

Ci siamo chiesti il perché è stata, autonomamente, presa questa strada, che risulta assolutamente inutile e che, anzi, crea, a nostro giudizio, delle complicazioni che l'ATC non dovrebbe avere.

Difatti, oltre alle evidenti complicazioni pratiche (es: fatturazione con scissione dell'IVA) sono evidenti altre complicazioni e implicazioni, che l'essere "ente pubblico" produce, come ad esempio nel riconoscimento dei contributi alle aziende agricole (ad esempio quelli riferiti ai danni nelle produzioni agricole, o ai miglioramenti ambientali). Come procedere in caso di accreditamento come ente pubblico? Deve essere applicato il regime di aiuti De Minimis ai sensi del Regolamento europeo (2019/316)? Come si è comportato in questi anni l'ATC 6, quali valutazioni ha fatto in merito?

Ci siamo chiesti se vi sia stato un confronto con gli altri ATC della Toscana (esiste il coordinamento degli ATC) e nel caso vi sia stato, perché l'ATC 6 abbia voluto proseguire questa strada così diversa dagli altri ATC.

Dal punto di vista normativo, poi, leggiamo e riportiamo in questa nostra, i punti più salienti del parere dell'avvocatura della Regione Toscana e della Sentenza del TAR Toscana, richiamata nel medesimo parere, con il dubbio che tale documentazione non sia stata nota al precedente comitato di gestione.

La Dirigente responsabile Affari Legislativi e giuridici della Regione Toscana, dott.ssa Cadoni, rispondendo ad un interpello in merito alla natura giuridica degli ATC, effettuato da un ATC della Toscana, rinviava ad una sentenza del TAR Toscana Sez. II del 10 aprile 2017 n° 546 in cui al punto 3 si stabiliva che:

"Le funzioni attribuite agli organismi di gestione dell'ATC sono individuate all'art. 14, comma 11, l. n. 157/1992: promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programmare gli interventi per il miglioramento degli habitat e provvedere all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici.

Segue

La L.R. n. 3/1994, emanata dalla Toscana in attuazione della normativa nazionale, nella versione (applicabile *ratione temporis*) antecedente alla modifica operata dalla L.R. 16 dicembre 2016, n. 84, stabiliva all'art. 11, comma 4, che "gli ATC sono strutture associative senza scopo di lucro, regolate con proprio statuto, a cui sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all'organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano faunistico-venatorio". Eguale previsione, successiva alla modifica normativa suddetta, è oggi contenuta nell'art. 11 bis, comma 1, L.R. 3/1994.

Il carattere pubblicistico degli Ambiti Territoriali di Caccia, *rectius* dei loro organi di gestione, è quindi limitato all'organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza, ma essi strutturalmente sono qualificabili come associazioni di carattere civilistico, tant'è che i componenti del loro organo direttivo, per la maggioranza, sono individuati da strutture presenti della società civile (le organizzazioni professionali agricole; le associazioni venatorie e le associazioni di protezione ambientale). Non vi è quindi una situazione di colleganza organica con enti pubblici e la presenza di rappresentanti degli enti locali è minoritaria.

Quanto alle loro finalità, i compiti di rilievo pubblico si esauriscono con l'organizzazione del prelievo venatorio e della gestione faunistica del territorio e tanto non è sufficiente ad attribuire loro un generale carattere autarchico, poiché finalità di pubblico interesse ben possono essere perseguite anche da soggetti di diritto civile.

In conclusione riteniamo opportuno, prima di iniziare questo nostro mandato e la gestione ordinaria dell'ente, dirimere questo punto in merito alla natura giuridica dell'ATC 6 Grosseto nord, procedere alla sua modifica, con la conseguente cancellazione dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

L'ATC ed il suo comitato di gestione devono, a nostro giudizio, ma anche giudizio del legislatore che a suo tempo "pensò" gli ATC, rimanere organi con una certa autonomia organizzativa e finanziaria, ancorchè investiti di compiti di interesse pubblico e sottoposto al controllo da parte della Regione. (Rif.cir.RT 1/96)

Massa Marittima 27/09/2022

Firmato

Luigi Strianese segretario ATC6GrNord